



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Sentenza della Corte di Cassazione n. 33975/2023 del 08.11.2023: restituzione somme di cui alla sentenza n. 2305/2017 del 07.02.2018 della Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio e relative e conseguenti disposizioni ed in particolare l'art. 3 " Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali" che al comma 1 testualmente dispone: "Le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotona-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia;

VISTA-la Determinazione del Presidente n. 3 del 03/11/2022 avente ad oggetto "Primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell'Ente";

VISTA la Determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese";

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta n. 63 del 18.09.2018 della ex Camera di Commercio di Crotona con la quale l'Ente aveva deciso di resistere nel giudizio promosso in Cassazione da*OMISSIS*... , avverso la sentenza n. 2305/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro a definizione del procedimento di appello n. 109/2015;

RILEVATO che

- la vicenda è relativa ad una causa*OMISSIS*...;

- la causa era stata già definita in primo grado con vittoria di spese a favore della Camera ed in secondo grado, invece, la sentenza era stata dichiarata nulla per vizio procedurale; da ciò era disceso un ulteriore giudizio che aveva visto soccombere*OMISSIS*... sia in primo grado che in appello (Sentenza n. 2305/2017 del 07.02.2018 della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro) con condanna al pagamento delle spese;

VISTA la nota acquisita al protocollo camerale con n. 34530 del 07.12.2023 con la quale l'avv.to Giovanna Morace, in qualità di difensore costituito della Camera, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della Sentenza n. 33975/23 della Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro con cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbiti gli ulteriori motivi, è stata cassata la Sentenza n. 2305/2017 del 07.02.2018 della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro e rinviata nuovamente la causa dinanzi alla Corte d'Appello;

VISTA la comunicazione prot. n. 35477 del 19.12.2023 con cui l'avv.to Morace, in qualità di procuratore distrattario della Camera nel giudizio d'appello definito dalla Sentenza n. 2305/2017, da ultimo cassata con rinvio dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione di cui sopra, ha rappresentato di aver ricevuto dal legaleOMISSIS... la diffida a restituire le somme liquidate a titolo di spese di lite dalla suddetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 2305/2017, ovvero € 2.772,33 oltre interessi legali e spese, nel termine di giorni 7 dalla ricezione della comunicazione, pena l'avvio – senza ulteriori avvisi – di azioni legali;

VISTA la successiva comunicazione prot. n. 35853 del 21.12.2023 con cui l'avv. Morace, al fine di evitare un'evidente ed inutile duplicazione di pagamenti, ha chiesto alla Camera di provvedere al pagamento delle somme richieste daOMISSIS... direttamente in favore di quest'ultimo, quale soggetto avente diritto alla restituzione a seguito della cassazione con rinvio della sopra indicata Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro;

VISTA, infine, la nota prot. n. 113 del 03.01.2024 nella quale sono riepilogati gli importi e i dati per poter effettuare la restituzione delle somme dovute aOMISSIS... (somma pari a € 2.772,33 – spese pari a € 3,50 – interessi legali dovuti dal 19.03.2018 calcolati in € 205,37 – codice IBAN:OMISSIS...);

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 2.981,20 in favore delOMISSIS..., quale restituzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite dalla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 2305/2017, cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria al pagamento della somma di cui sopra tramite bonifico bancario sul conto corrente IBANOMISSIS..., a valere sul conto n. 261012 del bilancio d'esercizio in corso.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Ciro Di Leva)**

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)